

**Dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro, fiduciari ed esperti contabili (CH)**

Ferdinando Boccia - Barbara Borsani - Maria Vittoria Bruno - Gualtiero Castiglioni - Paola Castiglioni - Enrico Colombo Bolla - Mauro Dalla Valle - Massimo De Marchi - Bruno Dell'Acqua - Federica Dell'Acqua - Sara Giannoni - Marco Grecchi - Roberto Ianni - Fabio Longhi - Marina Macchi - Rosanna Mazzucchelli - Stefano Michelazzi - Antonio Orsatti - Sarah Pieretti - Sonia Pugliese - Fabrizio Rabuffetti - Daniela Radrizzani - Paolo Rodighiero - Riccardo Rota - Fabio Russo - Matteo Sangiorgi - Renzo Sangiorgi - Chiara Stanglino - Giuseppe Stanglino - Arianna Tosto - Carlo Veronelli - Renato Zanichelli - Bruno Zanzottera - Giuseppina Zanzottera

Circolare n. 13/20 del 20 aprile 2020

## Oggetto: **LE NOVITÀ PRINCIPALI DEL "DECRETO LIQUIDITÀ"**

Con il D.L. n.23 del 8 aprile 2020, c.d. "Decreto Liquidità", oltre a nuove specifiche disposizioni relative alle sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e all'accesso al credito, ha introdotto ulteriori misure urgenti. Con successiva Circolare 13.4.2020, n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte dal citato Decreto.

### **CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" riconosce, **per il 2020**, uno specifico credito d'imposta a **favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

Il c.d. "Decreto Liquidità" **estende tale agevolazione alle seguenti tipologie di spese:**

- acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, tra i quali, come confermato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame rientrano, a titolo esemplificativo
  - mascherine chirurgiche / Ffp2 /Ffp3,;
  - guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi;
  - tute di protezione e calzari;
- acquisto / installazione di **altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici** e a **garantire la distanza di sicurezza** interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.

La stessa Agenzia conferma altresì che tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i **detergenti mani ed i disinfettanti**.

### **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE**

In merito alla semplificazione introdotta dall'art. 26 del c.d. "Decreto Liquidità" per il **versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** di importo superiore a € 77,47 "senza IVA", la Circolare n. 9/E in esame precisa che:

- tale disposizione **fissa, a regime, nuovi termini** per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai **primi due trimestri** dell'anno, nel caso in cui l'**importo da versare sia inferiore a € 250**;
- **restano ferme le ordinarie scadenze** per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel **terzo e quarto trimestre** (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ossia 20.10 e 20.1), così come quelle del **primo e secondo trimestre** nel caso in cui l'**importo dovuto per il trimestre risulti superiore a € 250** (20.4 e 20.7).

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	> € 250	20.4
	< € 250	20.7 (*)
2° trimestre	> € 250	20.7
1° e 2° trimestre	> € 250 (**)	20.7
	< € 250	20.10
3° trimestre	qualsiasi importo	
4° trimestre	qualsiasi importo	20.1

(\*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l'imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

(\*\*) Quando l'imposta dovuta per il 1° trimestre è risultata < € 250.

#### ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020

In base all'art. 20, DL n. 23/2020, **non è sanzionato** l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020 qualora quanto versato risulti non inferiore all'80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021.

Dopo aver rammentato le consuete modalità di determinazione dell'acconto (metodo storico / previsionale) nella Circolare in esame l'Agenzia evidenzia che, alla luce degli effetti economici derivanti dall'epidemia "coronavirus", la citata disposizione **favorisce l'utilizzo del metodo previsionale** per il calcolo / versamento degli acconti dovuti collegabili con una diminuzione del reddito imponibile. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

In altre parole, non saranno applicate sanzioni / interessi in presenza di uno scostamento entro il margine del 20% tra quanto versato a titolo di acconto rispetto a quanto dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi / IRAP.

La stessa Agenzia chiarisce che la nuova previsione è applicabile anche:

- all'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi / forfetari;
- alla cedolare secca sui canoni di locazione;
- all'IVIE / IVAFE.

Nella citata Circolare l'Agenzia precisa altresì che:

- la soglia minima dell'80% delle imposte dovute per il 2020 **può essere "garantita" anche con un versamento regolarizzato mediante il ravvedimento**. Tale soluzione è percorribile a condizione che non sia già intervenuta la notifica di un atto di liquidazione / accertamento comprese le comunicazioni di liquidazione delle imposte / IVA ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, nonché a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- la nuova disposizione si **riferisce all'acconto complessivamente dovuto per il 2020** (assume rilevanza pertanto la somma di quanto versato a titolo di prima / seconda rata).

#### PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020

Con riferimento ai termini entro i quali il sostituto d'imposta è tenuto a consegnare la CU 2020 ai percipienti delle somme erogate e ad effettuare la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, quest'ultima riepiloga, confermando, quanto disposto dal c.d. "Decreto Coronavirus", prima, e dal c.d. "Decreto Liquidità" poi.

In particolare si rammenta che:

- l'art. 1, comma 2, DL n. 9/2020 ha prorogato i termini di **entrambi gli adempimenti al 31.3.2020**;
- l'art. 22, DL n. 23/2020:
  - ha prorogato **al 30.4.2020** il termine di **consegna ai percipienti** delle CU 2020;
  - ha previsto la **non applicazione della sanzione** per tardiva trasmissione in caso di **invio all'Agenzia entro il 30.4.2020**.

Nella Circolare n. 9/E l'Agenzia specifica inoltre che quanto sopra **non incide** sull'ulteriore e diverso termine previsto per l'invio delle **CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata** (ad esempio, CU relative a redditi di lavoro autonomo).

Il termine per l'invio di tali CU, infatti, **rimane fissato al 31.10** (termine di presentazione del mod. 770) che per il 2020, cadendo di sabato, **slitta al 2.11.2020**.

#### **PROROGA VALIDITÀ C.D. "DURF" APPALTI / SUBAPPALTI "LABOUR INTENSIVE"**

Come previsto dall'art. 23, DL n. 23/2020 i certificati di affidabilità fiscale (c.d. "DURF"), emessi entro il 29.2.2020 dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", **conservano validità fino al 30.6.2020**.

Si ricorda che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza **nell'ultimo giorno del mese precedente** alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di "sfuggire" ai nuovi obblighi introdotti dall'art. 4, DL n. 124/2019, in materia di ritenute / compensazione nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto, c.d. "labour intensive".

Il prolungamento della validità del c.d. "DURF" è finalizzato ad evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'accesso dei contribuenti presso gli Uffici dell'Agenzia.

In particolare, come disposto dal citato art. 17-bis:

- l'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice versa le ritenute operate mediante **distinti mod. F24 per ciascun committente**, senza possibilità di compensazione;
- il committente **verifica l'avvenuto versamento**. A tal fine quest'ultimo deve richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

A seguito delle sospensioni dei versamenti delle ritenute alla fonte introdotte dal c.d. "Decreto Cura Italia" e dal c.d. "Decreto Liquidità" l'Agenzia ribadisce che, per il periodo di sospensione, risulta **disapplicabile la disciplina prevista dal citato art. 17-bis** e il committente potrà pagare il corrispettivo eventualmente maturato senza necessità di procedere alla predetta verifica.

I controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento / errato adempimento da parte dell'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice riprenderanno dal momento del versamento / omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai citati Decreti.

#### **SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"**

La **sospensione per il periodo 23.2 - 31.12.2020 della decorrenza dei termini** di cui alla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa", è finalizzata, come specificato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, ad impedire la decadenza dalle predette agevolazioni, considerate le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone a seguito dell'emergenza COVID-19.

In particolare, i termini (sospesi) che **inizieranno / riprenderanno a decorrere dall'1.1.2021** sono i seguenti:

- il periodo di **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali il contribuente, che ha acquistato la prima casa, deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile oggetto di acquisto;
- il termine di **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria prima casa acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- il termine di **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova prima casa con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

È confermato che la sospensione riguarda anche il termine di **1 anno** (a decorrere dalla vendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa") **per il riconoscimento del credito d'imposta** di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

Si evidenzia che nella citata Circolare l'Agenzia chiarisce che tale sospensione **non si applica al termine quinquennale** di decadenza dall'agevolazione in caso cessione dell'immobile prima della decorrenza di 5 anni di cui al comma 4 della citata Nota II-bis. Diversamente, in contrasto con la ratio della norma, si "arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita".

\* \* \* \* \*